



TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Fausto Basile,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., in corso di causa iscritto al n. 48755-1 del R.A.C.C.- per l'anno
2021, depositato in data 22.09.2021

da

PARTITO LIBERALE ITALIANO, associazione non riconosciuta (di seguito anche 'PLI'), con
sede in Roma - Via Romagna, n. 26, in persona del Presidente Nazionale e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso
introdotto dagli Avv.ti Prof. Nicola de Luca e Giuseppe Ardone, ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Roma, via dei Cerchi, 45;

Ricorrente

contro

PARTITO LIBERALE EUROPEO, con sede in Roma nella via Giunio Bazzone n. 15, in persona
del Presidente Nazionale Francesco Patamia, legale rappresentante *pro tempore* -

Resistente

Rilevato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, depositato in data 22.09.2021, il
Partito Liberale Italiano - associazione regolata dagli artt. 36 e ss. c.c. e partito politico iscritto
al Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti - ha chiesto di ordinare d'urgenza e
inaudita altera parte (o in subordine previa convocazione delle parti) al Partito Liberale
Europeo" la cessazione dell'utilizzo del marchio figurativo e denominativo, nonché della
denominazione sociale "PARTITO LIBERALE EUROPEO";

che con decreto del 23.09.2021 il Giudice designato ha fissato la comparizione delle parti per
l'udienza del 29.09.2021, assegnando al ricorrente termine fino al 25.09.2021 per la notifica
alla controparte del ricorso e del pedissequo decreto;

che il ricorrente ha notificato tali atti alla resistente a mezzo posta ai sensi della Legge n.
53/1994 mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita in data 24.09.2021;

che parte resistente non si è costituita in giudizio;

che all'udienza del 29.09.2021, fissata per la comparizione delle parti, il ricorrente ha
dichiarato che, in considerazione dei brevissimi termini concessi per la notificazione, era
ancora in attesa dell'avviso di ricevimento del piego postale da parte della resistente; ha
altresì dichiarato di aver inviato a mezzo PEC del 24.09.2021 gli stessi documenti all'Avv.
Francesco Capasso, il quale, con PEC in data 05.09.2021, aveva segnalato di essere stato
nominato difensore del Partito Liberale Europeo nella causa di merito; in ogni caso, stante
l'imminenza delle prossime elezioni amministrative, ha insistito per l'adozione del
provvedimento cautelare con decreto *inaudita altera parte*; ove il Giudice ritenesse di
attendere l'esito della notificazione;



che dell'udienza del 29.09.2021 il Giudice si è riservato di provvedere.

A scioglimento della riserva assunta, stante l'imminenza delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, non appare opportuno rinviare l'udienza di comparizione delle parti in attesa della prova del buon esito della notificazione, ma occorre provvedere con decreto *inaudita altera parte*, al fine di non compromettere l'attuazione del provvedimento.

Nel merito, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, il ricorso introduttivo, alla stregua della cognizione sommaria propria del presente procedimento cautelare, merita accoglimento, stante la presumibile fondatezza della domanda di merito rispetto alla quale il ricorrente PLI chiede la tutela anticipata d'urgenza.

Risulta infatti documentalmente provato:

che il Partito Liberale Italiano ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi è la scritta in nero «PARTITO LIBERALE ITALIANO» lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu «PLI» sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante (Statuto dell'associazione, pubblicato nella G.U. del 27-12-2016, supplemento ordinario n. 60, serie generale n. 301 - Doc. 1);

che il PLI ha depositato presso l'UIBM il marchio, sia figurativo che denominativo, PARTITO LIBERALE ITALIANO insieme ad altri marchi c.d. "di famiglia" (Doc. 2), sicché l'odierno attore è l'unico legittimato a farne uso degli stessi;

considerato inoltre che la denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO" adottato dall'associazione non riconosciuta - partito politico resistente risulta del tutto simile al nome "PARTITO LIBERALE ITALIANO" del partito politico ricorrente; che esso è addirittura identico nel nucleo essenziale "PARTITO LIBERALE", considerata anche l'estensione territoriale nazionale in cui operano entrambi i partiti in causa;

che tale situazione genera possibile confusione ed inganno nel pubblico e nei i destinatari, anche solo potenziali, dell'attività del PLI;

che le stesse considerazioni valgono anche con riferimento alla parte essenziale, sotto l'aspetto denominativo, della famiglia dei marchi depositati e/o registrati dal PLI;

che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, le associazioni godono della tutela del diritto al nome, «che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex articolo 2059 codice civile, comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente». (Cass. civ. Sez. I Sent., 16- 11-2015, n. 23401);

che, difatti, "ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost., riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il



pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni (Cass., Sez. 1 - , Ord. n. 11635 del 16/06/2020);

che, per quanto riguarda i marchi di titolarità del PLI, l'art. 20 del CPI, nel prevedere l'uso esclusivo del marchio registrato, stabilisce che *“il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*;

che il giudizio di confondibilità tra i segni distintivi a confronto si fonda, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, con particolare considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti (c.d. *“cuore/nucleo ideologico”*);

che nel caso di specie, gli elementi di forte similitudine, sul piano visivo, fonetico e concettuale, sono costituiti innanzitutto dalla presenza, nel marchio denominativo del convenuto, della denominazione *“Partito Liberale Europeo”*, molto simile al nucleo ideologico della denominazione *“Partito Liberale Italiano”* e *“PLI – Liberali e democratici Europei”*, appartenenti alla famiglia dei marchi registrati dal ricorrente, con conseguente rischio di confusione per i possibili destinatari dell'attività politica ed elettorale del PLI.

che sussiste anche il *periculum in mora* in considerazione del fatto che il PLE ha presentato proprie liste a sostegno di alcuni sindaci in varie parti di Italia (e, segnatamente, per le elezioni amministrative di Roma, Milano, Napoli, Latina e Cisterna di Latina), nonché un proprio candidato alle elezioni suppletive della Circostrizione Lazio 1, Circostrizione XV (Doc. 5);

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *quarter* e 669-*sexies* c.p.c., con decreto inaudita altera parte,

ORDINA

al Partito Liberale Europeo la cessazione immediata dell'utilizzo del marchio figurativo e denominativo, nonché della denominazione sociale *“PARTITO LIBERALE EUROPEO”*;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 14.10.2021 ore 12,50,

ASSEGNA

al ricorrente termine fino al 06.10.2021 per la notificazione a controparte del ricorso e del presente decreto;

ASSEGNA

al resistente termine fino a due giorni liberi prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione.

Si comunichi

Così deciso in Roma, il 30.09.2021

Il Giudice Designato
Dott. Fausto Basile